

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1964

Autorizzazione al Ministro di grazia e giustizia a superare il limite del decimo nel conferimento di posti messi a concorso, come previsto dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, allo scopo di far fronte alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, la legge n. 1 del 3 gennaio 1963, ha ampliato di 1.179 posti l'organico della Magistratura, creando così, nell'organico della Magistratura stessa, molti posti disponibili che attendono ora di essere coperti con elementi che abbiano superato il vaglio del pubblico concorso.

Intanto, con decreti ministeriali 6 luglio 1961 e 3 agosto 1962 sono stati indetti due concorsi per uditore giudiziario rispettivamente per 130 e 110 posti che si sono svolti contemporaneamente e con il risultato che al primo concorso hanno conseguito l'idoneità 190 concorrenti, mentre nel secondo gli idonei sono stati appena 75.

In siffatta situazione restano integre, se non aggravate, le non lievi difficoltà soprattutto dell'organico dei magistrati di primo grado; difficoltà che hanno avuto eco autorevole anche nel discorso del Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione Poggi, (riportato dal « Mondo Giudiziario » del 3 febbraio 1964) il quale, in tono discreto,

ha fatto presente che non si può escludere la necessità di misure legislative atte a prevenire i pericoli di paurosi vuoti rispetto all'organico dei magistrati di primo grado, che, con la legge n. 1 del 3 gennaio 1963, è stato aumentato in misura minore che per le altre categorie.

Aggiungeva, l'illustre magistrato, nel citato discorso, che tali misure legislative possono essere rese necessarie soprattutto per le recenti esperienze circa il risultato dei concorsi per uditore giudiziario che non sempre valgono a coprire i posti per cui il concorso è bandito.

Del resto, che uno, e forse il maggiore, dei mali che affliggono l'Amministrazione della giustizia in Italia sia l'insufficiente numero di magistrati, è cosa da tutti riconosciuta e sofferta.

Si rende, perciò, necessaria una legge per autorizzare il Ministro di grazia e giustizia a superare il limite dell'aumento del decimo dei posti messi a concorso fissato dall'articolo 8 del testo unico, legge 10 gennaio 1957, n. 3, sull'ordinamento giudiziario allo scopo

di coprire le vacanze avutesi per effetto del concorso a 110 posti, nel quale soltanto 75 sono stati dichiarati idonei.

Una tale legge è pienamente giustificata dalle seguenti considerazioni:

a) i due concorsi soprariocordati, espletati contemporaneamente, riguardo alla copertura dei posti, hanno avuto risultato diverso: nel primo, infatti, i candidati idonei superano il numero dei posti messi a concorso, mentre nel secondo i candidati idonei sono inferiori al numero dei posti messi a concorso;

b) la legge 3 gennaio 1963, n. 1, ha ampliato l'organico della Magistratura di n. 1.179 posti e perciò stesso ha creato molti vuoti soprattutto nell'organico dei magistrati di primo grado.

Tale legge, infine, costituisce il rimedio naturale alla grave situazione che si è creata perchè:

1) si tratterebbe di un provvedimento legislativo *complementare ed integrativo* della legge 3 gennaio 1963, n. 1, che ha ampliato l'organico della Magistratura;

2) si tratterebbe di un provvedimento legislativo *opportuno*, perchè inteso a porre il Ministro di grazia e giustizia nella condizione di assumere candidati idonei per coprire i posti lasciati liberi dal secondo concorso;

3) si tratterebbe di un provvedimento legislativo *costituzionale*, perchè l'articolo 106 della Costituzione, mentre sancisce il principio che i magistrati debbono essere assunti per concorso e non per legge, non pre-

vede limitazioni al potere discrezionale del Ministro e tanto meno a quello sancito nell'articolo 8 della legge 10 gennaio 1957, n. 3;

4) si tratterebbe di un provvedimento legislativo *impersonale, generale e temporale*, e cioè valido fino a quando perdurerà la rilevata carenza di personale creata dalla legge sull'ampliamento dell'organico della Magistratura;

5) si tratterebbe, infine, di un provvedimento legislativo *equo* perchè porterebbe alla assunzione di elementi che hanno sostenuto un esame di concorso, hanno subito una selezione, hanno ottenuto una votazione che giustifica la declaratoria di idoneità, hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a quelli che hanno partecipato al concorso a 110 posti conclusosi parallelamente, pur essendo iniziato dopo e che ha lasciato un vuoto di ben 35 posti.

Onorevoli colleghi, la Magistratura di primo grado ha un grande compito da assolvere nell'Amministrazione della giustizia in Italia, e il presente disegno di legge mira a porre la Magistratura di primo grado in condizione di far fronte ai bisogni che le sono assegnati con elementi che S. E. Vistoso, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e Presidente della Commissione per il concorso a 130 posti per uditore giudiziario, nella sua relazione al Consiglio superiore della Magistratura ha qualificato preparati e degni di entrare in Magistratura.

Sono fiducioso, perciò, che voi riterrete questo disegno di legge degno della vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Allo scopo di coprire i posti liberi nell'organico della Magistratura, ampliato con la legge 3 gennaio 1963, n. 1, entro e non oltre il termine della sua entrata in vigore e della sua completa attuazione e di coprire altresì quegli altri che nello stesso periodo restano vacanti per un difetto di concorrenti idonei, è data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di superare il limite del decimo previsto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, all'articolo 8, nel rispetto dei limiti di mesi sei previsto dal detto articolo.